

Informativa sugli obblighi del produttore/detentore dal prossimo 13/02/2026

A PARTIRE DAL 13 FEBBRAIO 2026,

i soggetti iscritti al RENTRI saranno **obbligati all'utilizzo del formato digitale del formulario** per la movimentazione dei rifiuti pericolosi e, in determinate condizioni, non pericolosi.

Oltre all'utilizzo del formulario digitale, tali soggetti - **limitatamente ai rifiuti pericolosi** - dovranno **procedere alla trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel FIR**, secondo le tempistiche previste per l'annotazione del movimento sul registro di carico e scarico.

L'obbligo di utilizzo del FIR digitale si differenzia per i produttori in base alla tipologia di attività e al numero di dipendenti, ovvero:

1. impianti di **recupero e smaltimento di rifiuti, trasportatori professionali** -> **obbligo di xFIR sia per rifiuti pericolosi che non pericolosi.**
2. produttori di rifiuti **da attività industriali e artigianali**, iscritti al RENTRI, **con più di 10 dipendenti** -> **obbligo di xFIR sia per rifiuti pericolosi che non pericolosi.**
3. produttori di rifiuti **da attività industriali e artigianali**, iscritti al RENTRI, **con meno di 10 dipendenti** -> **obbligo di xFIR per i rifiuti pericolosi. Per i rifiuti NON pericolosi gli operatori potranno scegliere se emettere un FIR digitale o cartaceo.**
4. produttori di rifiuti **da attività di costruzione e demolizione, commerciali, di servizio, sanitarie, agro-industriali**, iscritti al RENTRI -> **obbligo di xFIR per i rifiuti pericolosi. Per i rifiuti NON pericolosi gli operatori potranno scegliere se emettere un FIR digitale o cartaceo.**
5. produttori di rifiuti non pericolosi non iscritti al RENTRI -> **uso del solo il FIR cartaceo**

IMPORTANTE:

- Se il produttore iniziale è obbligato all'emissione del FIR digitale, **tutti i soggetti della filiera** (Trasportatori e Destinatari) **devono gestire il FIR in formato digitale.**
- **se il produttore non è obbligato** all'emissione del FIR digitale, la gestione dello stesso dovrà avvenire in formato cartaceo per l'intera filiera.

Pertanto, a partire dal 13 febbraio 2026 i trasportatori e i destinatari dovranno essere in grado di operare in entrambe le modalità in base alle necessità del produttore.

OPERATIVITÀ-EMISSIONE DELL'XFIR:

Il FIR digitale dovrà essere emesso dal produttore o dal trasportatore (su richiesta del produttore) in formato digitale. **Prima del trasporto il FIR digitale dovrà essere sottoscritto digitalmente dal produttore e dal trasportatore.**

A DESTINAZIONE

Al momento della presa in carico del rifiuto il formulario viene condiviso al destinatario che lo integra con le informazioni di sua competenza e lo sottoscrive digitalmente.

RESTITUZIONE COPIA CON PESO A DESTINO

La **restituzione della copia completa del FIR** sarà **effettuata dal destinatario** (non più dal trasportatore che continuerà invece a trasmettere le copie FIR cartacee) a tutti i soggetti coinvolti, **entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti tramite il RENTRI**.

TRASMISSIONE AL RENTRI

Il produttore, il trasportatore e il destinatario trasmetteranno al RENTRI i dati dei FIR digitali relativi **ai soli rifiuti pericolosi**.

La trasmissione dei dati al RENTRI va effettuata nel rispetto delle diverse tempistiche previste dall'annotazione del movimento sul registro cronologico di carico e scarico.

La trasmissione dei dati al RENTRI può essere effettuata dal produttore oppure, per suo conto, dal soggetto delegato o dal trasportatore a cui il produttore ha chiesto la vidimazione e la compilazione del FIR.

L'intermediario non ha l'obbligo di trasmissione dei dati dei formulari al RENTRI.

APP RENTRI FIR DIGITALE

Il Ministero ha messo a disposizione agli utenti interessati l'APP "RENTRI FIR Digitale", la quale è scaricabile su App Store o Google Play, per gestire il FIR digitale direttamente dal dispositivo mobile (cellulare o tablet). L'utilizzatore del dispositivo accede all'APP indicando nome e cognome oppure tramite identità digitale (SPID, CIE, CNS).

Esso non deve essere necessariamente una persona individuata come Incaricato dal Rappresentante dell'Operatore.

L'APP consente di emettere il FIR vidimato digitalmente, compilare il FIR, sottoscriverlo digitalmente, condividere il FIR con gli altri operatori coinvolti, prendere in carico un FIR emesso da altro soggetto, restituire la copia completa del FIR e trasmettere al RENTRI i dati del FIR nel caso di rifiuti pericolosi.

La configurazione dell'APP consiste nell'emissione da parte dell'operatore del certificato di firma remota RENTRI dall'area riservata cliccando poi su Interoperabilità, emissione certificati digitali RENTRI.

L'operatore genera il QR code e il PIN generati dall'area riservata cliccando su interoperabilità, gestione dispositivi mobili.

L'utilizzatore inquadra il QR code e inserisce il PIN nell'APP:

Si attiva l'abbinamento tra dispositivo mobile e operatore, quest'ultimo detiene le informazioni necessarie a individuare chi ha firmato.

A questo punto si generano le credenziali per la firma remota RENTRI.

La firma digitale del FIR si può fare tramite i servizi di supporto della piattaforma RENTRI o l'APP mobile RENTRI.

Nel primo caso la firma avviene tramite il certificato qualificato o avanzata CIE/CNS oppure con il certificato di firma remota RENTRI e l'identificazione dell'autore avviene attraverso il dispositivo di identità digitale con il quale l'utente ha fatto accesso.

Nella seconda casistica la firma avviene tramite il certificato di firma remota RENTRI e l'identificazione dell'autore viene confermata tramite l'utilizzo del secondo fattore di autenticazione (OTP).